

I Registri dei Revisori Legali e dei Praticanti Revisori Legali

LA NORMATIVA E I REGOLAMENTI

La revisione legale trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che ha recepito, ai sensi della delega contenuta nell'art. 1, comma 1, della Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), la Direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 "... relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio".

Di seguito riportiamo la normativa di riferimento in materia di revisione legale dei conti, distinta in normativa primaria (nazionale e comunitaria) e normativa secondaria, consistente nei testi dei regolamenti ministeriali di attuazione e negli altri Decreti Ministeriali di natura non regolamentare. Completano la presente sezione specifici documenti i quali integrano, sul piano delle fonti, il quadro normativo di riferimento in materia di revisione legale, quali le determine del Ragioniere generale dello Stato, le Circolari e le Guide operative:

- Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 – Testo consolidato con il Decreto Legislativo 17 Luglio 2016, n.135 – Aggiornato al 2023 – Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.
- Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n.58 (TUF).
- Direttiva n. 2006/43/CE modificata dalla Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014.
- Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione.
- Direttiva 2022/2464 del Consiglio del Parlamento Europeo del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento UE n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.
- Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, per quanto attiene alla rendicontazione societaria di sostenibilità.

NORMATIVA DI ATTUAZIONE

- Decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 gennaio 2016, n. 63 – Aggiornato al 2023 – Regolamento di attuazione della disciplina dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
- Decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 febbraio 2023, n. 71 – Regolamento recante modifiche al Decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2022, n. 174. Regolamento concernente le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali dei Revisori di Paesi terzi, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei Revisori Legali, emanato ai sensi dell'art. 34, comma 7, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 luglio 2021, n. 135. Regolamento per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori da parte del MEF – Prime istruzioni per il mancato assolvimento dell'obbligo formativo.

- *Decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 gennaio 2016, n. 63. – Aggiornato al 2023 – Regolamento per l'attuazione della disciplina dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.*
- *Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 gennaio 2013, n. 16. Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori inattivi", in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.*
- *Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, n. 261. Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.*
- *Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, n. 146. Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.*
- *Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2012, n. 145. Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7, comma 7, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.*
- *Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2012, n. 144. Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.*

DECRETI NON REGOLAMENTARI

- *Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023. Determinazione del contributo annuale a carico degli Iscritti nel Registro dei Revisori Legali.*
- *Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 febbraio 2022. Decreto emanato ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente la composizione, i compiti ed i compensi della Commissione centrale per i Revisori Legali.*
- *Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2020 – Determinazione del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali.*
- *Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2016. Determinazione del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali.*
- *Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° ottobre 2012. Determinazione dell'entità e delle modalità di versamento degli oneri in misura fissa previsti dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti e dei relativi regolamenti attuativi.*
- *Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2012. Istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze della Commissione centrale per i revisori contabili.*

DETERMINE

- *Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 3 febbraio 2025 – Adozione del programma annuale relativo all'anno 2025 per l'aggiornamento professionale dei Revisori Legali.*
- *Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 29 gennaio 2024 – Adozione del programma annuale relativo all'anno 2024 per l'aggiornamento professionale dei Revisori Legali.*

- *Determina del Ragioniere dello Stato del 17 febbraio 2023, prot. 28368 – Costituzione del comitato consultivo per i controlli di qualità.*
- *Determina del Ragioniere generale dello Stato del 6 febbraio 2023, prot. 21513 – Adozione del programma annuale relativo all'anno 2023 per l'aggiornamento professionale dei Revisori Legali.*
- *Determina del Ragioniere dello Stato del 28 gennaio 2022, prot. 15812 – Adozione del programma annuale relativo all'anno 2022 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali.*
- *Determina del Ragioniere dello Stato del 14 novembre 2019. Rinnovo del Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali di cui alla determina del Ragioniere generale dello Stato del 7 dicembre 2016.*
- *Determina del Ragioniere dello Stato del 27 gennaio 2020, prot. 17461 – Adozione del programma annuale relativo all'anno 2020 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali.*
- *Determina del Ragioniere dello Stato del 13 febbraio 2019. Adozione del programma annuale relativo all'anno 2019 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali.*
- *Determina del Ragioniere dello Stato del 23 febbraio 2018. Adozione delle linee guida per lo svolgimento del tirocinio in materia di revisione legale dei conti.*
- *Determina del Ragioniere dello Stato del 9 gennaio 2018. Adozione del programma annuale di formazione continua relativo all'anno 2018.*
- *Determina del Ragioniere dello Stato dell'11 ottobre 2017. Aggiornamento del programma annuale di formazione continua ex art. 5 del D.Lgs. 39 del 2010.*
- *Determina del Ragioniere dello Stato del 7 marzo 2017 – Adozione del programma annuale di formazione continua relativo all'anno 2017 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali.*
- *Determina del Ragioniere dello Stato del 7 dicembre 2016 – Costituzione di un comitato didattico per la formazione dei revisori legali.*
- *Determina del Ragioniere dello Stato del 23 dicembre 2014 – Adozione dei principi di revisione ISA Italia, in attuazione degli articoli 11 e 12 del Decreto Legislativo 139/2010.*
- *Determina del Ragioniere dello Stato del 21 giugno 2013 – Modalità di trasmissione telematica delle informazioni relative alla gestione del registro nell'ambito dell'attività della revisione legale.*
- *Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 2 aprile 2013. Comunicazioni relative ai casi di cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale su entità diverse da quelle di interesse pubblico.*

PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA)

- *Principi di revisione internazionali (ISA) – Versione Clarified 2009, dal principio n. 200 al principio n. 720.*
- *Principi di revisione predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano non previste dagli ISA Clarified.*
- *Principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC 1 Italia).*
- *Si rimanda al portale MEF circa l'aggiornamento dei principi di revisione vigenti.*

CIRCOLARI

- *Circolare del 12 novembre 2024, n. 37 – Triennio formativo 2023 – 2025. Ulteriori istruzioni in materia di formazione continua dei Revisori Legali iscritti nel Registro.*
- *Circolare del 15 marzo 2024, n. 12 – Triennio formativo 2023 – 2025. Istruzioni in materia di formazione continua dei Revisori Legali iscritti nel Registro.*
- *Circolare del 17 gennaio 2022, n. 3 – Obbligo formativo di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 39/2010. Recupero del debito formativo ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 8 luglio 2021, n. 135. Utilizzo della piattaforma del Ministero dell'economia e delle finanze. Istruzioni operative.*
- *Circolare del 3 dicembre 2020, n. 23. Comunicazione di domicilio digitale da parte degli Iscritti nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed iscrizione dei Revisori Legali all'INI PEC.*
- *Circolare del 20 febbraio 2020. Triennio formativo 2020/2022 – Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali.*
- *Circolare del 28 febbraio 2018, n. 6. Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro per l'anno 2018.*
- *Circolare del 22 novembre 2017, n. 32. Accreditalmento degli enti pubblici e privati presso il MEF.*
- *Circolare RGS del 19 ottobre 2017, n. 28. Nuove istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel Registro.*
- *Circolare RGS del 6 luglio 2017, n. 26. Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel Registro.*
- *Circolare RGS del 29 settembre 2016, n. 21. Modalità e termini di comunicazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata degli iscritti.*
- *Circolare RGS del 7 agosto 2013, n. 34. Prima formazione del Registro dei revisori legali.*

LINEE GUIDA

- *Linee guida per lo svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.*

GUIDE OPERATIVE

- *Linee guida per l'accesso alla piattaforma FAD.*
- *Guida operativa per la gestione dell'area riservata del revisore legale e della società di revisione.*
- *Guida operativa per l'Accreditamento nel Registro dei Revisori Legali.*
- *Guida operativa per l'Accreditamento nel Registro del Tirocinio.*

CODICE ETICO

- *Con determina del Ragioniere generale dello Stato, prot. RR 12 del 30 gennaio 2025, è stato adottato il "Principio in materia di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità".*

- *Con determina del Ragioniere generale dello Stato, prot. RR 127 del 23 marzo 2023, è stato adottato il Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti, applicabile a decorrere dagli incarichi di revisione legale relativi agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o successivamente.*

Fonte: MEF

Per approfondimenti:

<http://www.revisionelegale.mef.gov.it>

Sempre attraverso tale link, è possibile accedere:

1. ai principi di revisione internazionali (ISA ITALIA);
2. ai Decreti Ministeriali riguardanti le iscrizioni, le cancellazioni e, in generale, gli aggiornamenti del Registro dei Revisori Legali e del Registro del Tirocinio Revisori Legali;
3. alle indicazioni circa funzione e composizione della Commissione Centrale per i Revisori Legali.

IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI - I NUMERI - GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL REVISORE LEGALE

Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito il Registro dei Revisori Legali, in applicazione del Decreto Legislativo n. 39/2010. L'iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di Revisore Legale.

Coloro che presentano una istanza di iscrizione nel Registro del Tirocinio Revisori Legali ovvero nel Registro Revisori Legali sono tenuti al versamento di contributi forfettari, a copertura delle spese istruttorie, in misura fissa, come segue:

- contributo per l'iscrizione nel Registro Tirocinio: 50,00 euro;
- contributo per l'iscrizione nel Registro Revisori Legali – persone fisiche e società di revisione: 50,00 euro;
- contributo per l'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali – persone fisiche iscritte in altri paesi UE o in paesi terzi: 100,00 euro.

I Revisori Legali e le Società di Revisione iscritti nel Registro sono inoltre tenuti al versamento di un contributo annuale; il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2023 ha fissato l'entità del contributo annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in 57,00 euro. Tale importo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

Sono tenuti al pagamento del contributo coloro che risultano iscritti nelle Sezioni A e B del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno.

In caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione nel Registro, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista del 31 gennaio, il MEF assegna un termine, non superiore a ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso invano detto termine, il Revisore o la Società di revisione sono sospesi dal Registro. Il provvedimento di sospensione può essere revocato quando l'interessato dimostri di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e dagli oneri amministrativi sostenuti per la riscossione.

Trascorsi senza esito ulteriori sei mesi dalla data del provvedimento di sospensione, il MEF, previa comunicazione, provvede alla cancellazione, dal Registro, del Revisore o della Società di revisione, con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 24 ter del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

I NUMERI

L'esercizio della funzione di Revisione Legale è annoverato tra le attività tipicamente praticate, in forma diffusa e trasversale, dagli Iscritti al nostro Ordine. La relativa rappresentazione numerica ne è cartina di tornasole:

- su 3.937 Iscritti all'Ordine al 31 dicembre 2024, 3.108 erano altresì iscritti nel Registro dei Revisori Legali, di cui 1.258 Colleghe.

A tale riguardo si evidenzia, nel corso del 2024, un decremento (- 26) nel numero delle revoche per dimissioni, di matrice generazionale e consequenziale alla cancellazione volontaria dall'Ordine Professionale. In passato la scelta di recesso volontario dal Registro era talvolta motivata dall'introduzione dell'obbligo formativo specifico, senza previsione di alcuna fattispecie di esonero o riduzione del monte crediti, incluse casistiche di malattia documentata, maternità, situazioni straordinarie e contingenti.

In parallelo si rileva che percentuale circoscritta dei neo ingressi in Professione ha scelto di disporre, al termine del prescritto tirocinio triennale e dell'esame di abilitazione, l'accesso nel Registro dei Revisori Legali. Tale *trend* è chiaramente desumibile altresì dalla lettura dei dati relativi agli Iscritti nel Registro dei Praticanti Revisori Legali, illustrati nel successivo capitolo.

Si segnala l'analisi della composizione del Registro dei Revisori Legali, in corso di pubblicazione da parte del MEF sul sito istituzionale, con riferimento all'annualità 2024. Il documento è suddiviso in tre parti dedicate rispettivamente ai seguenti aspetti:

- la composizione qualitativa e anagrafica del Registro del Tirocinio e del Registro dei Revisori;
- gli incarichi ed i corrispettivi: alcune statistiche descrittive.

Questo l'andamento evolutivo del numero degli Iscritti al Registro

2018: 154.399

2019: 150.573

2020: 135.918 (di cui 42.229 in sezione A e 93.469 in sezione B)

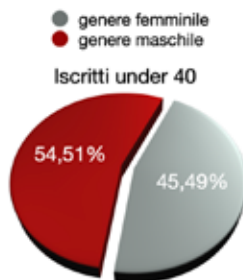
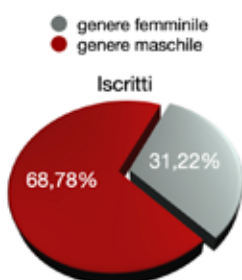
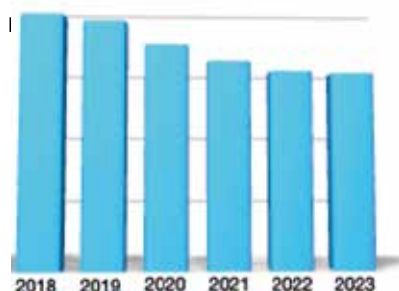
2021: 125.837 (di cui 41.914 in sezione A e 83.923 in sezione B)

2022: 120.307 (di cui 41.250 in sezione A e 79.057 in sezione B)

2023: 119.270 (di cui 39.535 in sezione A e 79.735 in sezione B)

1° gennaio 2024: 116.292

31 gennaio 2024: dato in corso di comunicazione



Con riferimento ai valori 2024 si evidenzia quanto segue:

Anche nel 2024 il Consiglio dell'Ordine, al fine di supportare gli Iscritti, ha incrementato ulteriormente l'attività di comunicazione, aggiornamento, informazione in tema di revisione legale che, per effetto della menzionata introduzione dell'obbligo formativo specifico, ha comportato un impiego di risorse percentualmente impattante sull'operatività della segreteria, accentuato dalla condizione di interlocutore pur non essendo l'ente di originario riferimento, cui ovviamente spetta l'opera comunicativa e decisionale.

L'ACCESSO AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

Possono richiedere l'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, le persone fisiche: in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. 20 giugno 2012, n. 145; in possesso di un titolo di laurea almeno triennale tra quelli individuati dall'art. 2 del D.M. 20 giugno 2012, n. 145; che abbiano svolto il tirocinio triennale previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; che abbiano superato l'esame di idoneità professionale disciplinato dall'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Possono, altresì, essere iscritte nel Registro, a certe condizioni e previo sostenimento di una prova attitudinale, le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in un Paese terzo.

Gli interessati, in possesso dei requisiti prescritti, possono presentare istanza di iscrizione utilizzando il form disponibile sul portale del MEF.

L'efficacia decorre dalla data di pubblicazione del Decreto di nomina in Gazzetta Ufficiale.

GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL REVISORE LEGALE

Il Revisore Legale è tenuto tra l'altro:

- **al versamento del contributo annuale di iscrizione nel Registro**, con scadenza al 31 gennaio di ogni anno, il cui importo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. Sono tenuti al pagamento gli Iscritti in Sezione A ed in Sezione B alla data del 1° gennaio di ogni anno. L'omissione è causa di sospensione e quindi di cancellazione d'ufficio dal Registro. Nel corso dello scorso mese di marzo, la Segreteria dell'Ordine ha disposto, per le vie brevi, un'opera di ulteriore evidenziazione e comunicazione – subordinata rispetto a quella, formale, a cura del MEF – relativamente alle posizioni di insolvenza nel versamento della quota di annualità 2023;
- **all'aggiornamento dei dati delle persone fisiche iscritte nel Registro**. Al fine di garantire la consistenza e l'affidabilità delle informazioni contenute nel Registro, ciascun Revisore è tenuto a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze ogni variazione inerente i propri dati anagrafici, di residenza o domicilio, nonché gli incarichi di revisione legale in corso (articoli 10 e 12 del D.M. 145/2012), entro il termine di trenta giorni dalla data in cui detta variazione si è verificata. La trasmissione delle informazioni deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, mediante "login area riservata", previo accreditamento;
- **alla comunicazione di incarichi di revisione legale e/o della eventuale non assunzione di tale tipologia di incarico nell'ultimo triennio**, con conseguente transito alla Sezione B del Registro. Come noto, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 135/2016, sono state istituite, in seno al Registro dei Revisori Legali, due distinte sezioni, contraddistinte dalle lettere A. e B. (quest'ultima riservata ai Revisori "inattivi" ed a coloro che, nell'ultimo triennio, non abbiano svolto la funzione di revisione legale).

Sin dal 23 settembre 2016 è stata avviata la fase di aggiornamento di tali sezioni, con obbligo, a carico dei Professionisti, di comunicazione, nei confronti del Registro e con la sola modalità telematica, degli incarichi di revisione in corso, con contestuale iscrizione o transito nella sezione B, in caso di mancato svolgimento di attività di Revisione Legale per tre anni

consecutivi. I conseguenti effetti hanno interessato altresì gli Iscritti nel Registro dei Tirocinanti Revisori Legali poichè l'iscrizione in sezione B non consente di assolvere alla funzione di Dominus, pena la nullità dell'attività di praticantato eventualmente svolta e certificata;

- **alla comunicazione dell'indirizzo PEC.** Con propria circolare n. 21, in data 29 settembre 2016, il Ragioniere dello Stato ha indicato le modalità ed i termini di comunicazione delle caselle di posta elettronica certificata degli Iscritti nel Registro, prevedendo l'estensione alla categoria dei Revisori Legali – al pari di quanto già in essere per gli Iscritti agli Albi Professionali – dell'obbligo di dotazione della casella PEC. Tale adempimento non ha ricompreso gli Iscritti nel Registro dei Tirocinanti Revisori Legali;
- **all'adempimento dell'obbligo formativo annuale.** La formazione professionale obbligatoria continua a carico dei Revisori Legali dei conti è stata introdotta dalla Direttiva 2006/43/CE, recepita con Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. In particolare l'articolo 5 del Decreto Legislativo 39/2010 – come modificato dal successivo Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 135 – disciplina le modalità di svolgimento della formazione. L'obbligo riguarda tutti gli Iscritti nel Registro, senza che abbia alcuna rilevanza la collocazione in sezione A o in sezione B, né l'età anagrafica o l'anzianità di iscrizione. Unica fattispecie di esonero riconosciuta è il primo anno di iscrizione nel Registro. Con determina del Ragioniere dello Stato, viene annualmente definito ed adottato il programma di aggiornamento professionale dei Revisori Legali. Parallelamente, il Consiglio Nazionale rende disponibile una tabella di raccordo tra l'attività FRL e quella FPC, nello spirito dell'equipollenza formativa riconosciuta dal Legislatore.

L'obbligo formativo specifico, introdotto dal MEF a decorrere dal 1° gennaio 2017, richiede il conseguimento di 20 crediti formativi annuali – 60 nel corso del triennio – di cui almeno 10 nelle materie del Gruppo A ed i residui nelle materie dei Gruppi B o C.

Il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione o di aggiornamento professionale è incluso nel novero delle fattispecie sanzionabili ex art. 24 del D.Lgs. 39/2010. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 luglio 2021, n. 135, è stata inoltre regolamentata l'adozione dei provvedimenti sanzionatori da parte del MEF, con prime istruzioni per il mancato assolvimento dell'obbligo formativo.

Nel box dedicato in *home page* del nostro sito www.odcec.torino.it trovate indicazioni, approfondimenti, aggiornamenti, programmi formativi e circolari tematiche, FAQ in materia nonché la tabella di raccordo tra le materie FPC ed i gruppi di materie FRL.

Nel corso del 2024 la Segreteria dell'Ordine ha disposto l'attività di verifica formale e sostanziale circa la correttezza del caricamento, a cura degli Iscritti, nella propria area riservata del portale di Categoria, dei crediti relativi all'annualità 2023 provvedendo, ove necessario, alla relativa rettifica ed integrazione nonché alla trasmissione dei dati al MEF, per il tramite del CNDCEC. A regime dal 2020, l'opera di inserimento, nell'area riservata, della totalità dei crediti maturati – FPC ed FRL – viene curata direttamente dalla Segreteria dell'Ordine, per tutti gli eventi formativi accreditati e fruiti.

FORMAZIONE PROFESSIONALE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI	1° ANNO DI ISCRIZIONE	DAL 2° ANNO DI ISCRIZIONE AL 64° ANNO DI ETÀ	DAL 65° ANNO DI ETÀ
Iscritti nell'Albo ordinario Sezioni A e B	Dal primo giorno del mese successivo l'iscrizione	90 nel triennio di cui 9 nelle materie obbligatorie A, B, E	30 nel triennio di cui 9 delle materie obbligatorie A, B, E
Iscritti nell'Albo ordinario Sezioni A e B non esercenti la professione	Esonero		
Iscritti nell'Elenco Speciale Sezioni A e B	Esonero		
FORMAZIONE REVISORI LEGALI	1° ANNO DI ISCRIZIONE	DAL 2° ANNO DI ISCRIZIONE	
Per tutti gli Iscritti all'Ordine, Albo ed Elenco Speciale, Sezioni A e B	Esonero *	20 crediti annuali, indipendentemente da età anagrafica, di cui almeno 10 delle materie Gruppo A	

* Tale esonero non è previsto in caso di reinscrizione

FORMAZIONE REVISORI DELLA SOSTENIBILITÀ	OBBLIGO FORMATIVO	
	PERIODO TRANSITORIO 2024-2025	DAL 1° GENNAIO 2026
Iscritti nel Registro dei Revisori Legali, Sezioni A e B	Almeno 5 crediti nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità Gruppo D	Almeno 10 crediti nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità Gruppo D

Con determina del Ragioniere dello Stato del 3 febbraio 2025 è stato adottato il programma annuale di formazione 2025 e, di conseguenza, sono stati aggiornati gli allegati 1 e 2 al protocollo d'intesa MEF-CNDCEC in tema di equipollenza di FPC e FRL.

Nella fattispecie si conferma l'introduzione di un nuovo gruppo di materie, contraddistinto dalla lettera D, riguardante alcuni temi relativi alla rendicontazione di sostenibilità e all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, di cui alla Direttiva UE 2022/2464.

Anche nel programma 2025, così come già previsto nel 2024, sono stati posti – in tema di equipollenza – dei limiti al numero di crediti conseguibili annualmente per le seguenti tematiche:

- contabilità pubblica e gestione economica finanziaria degli enti territoriali (max 5 annui);
- disciplina della regolazione della crisi e dell'insolvenza (max 3 crediti annuali);
- diritto tributario (max 3 crediti annuali).

Tanto premesso sono state aggiornate e rivisitate le funzionalità dei documenti di riepilogo disponibili nell'area riservata del nostro sito affinché gli Iscritti possano visualizzare tutti i crediti maturati con l'indicazione della loro valenza per FPC e FRL.

Nei giorni in cui scriviamo è in corso l'attività di riscontro circa la correttezza e completezza delle imputazioni relative all'annualità 2024, al cui esito sarà disposta relativa trasmissione;

- ***all'osservanza del Codice Etico***, adottato, con Determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. 245504 del 20 novembre 2018. Il documento – Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti – si compone di una determina di adozione, di una introduzione, di un glossario e del corpo dei principi;
- ***all'osservanza dei doveri previsti nella eventuale veste di Dominus***. Vi rimandiamo a quanto prescritto nel successivo paragrafo, dedicato al Registro del Tirocinio Revisione Legale.

IL REVISORE DELLA SOSTENIBILITÀ

Il D.Lgs. 125 del 6 settembre 2024, di attuazione della Direttiva 2022/2464/UE sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (*Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD*), ha affidato ai Revisori Legali iscritti nel Registro - qualora abilitati ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1-bis del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010 - il compito di esprimere con apposita relazione, redatta ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo decreto legislativo, le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, all'obbligo di marcatura, nonché all'osservanza degli obblighi di informativa di cui al Regolamento UE 2020/852 sulla tassonomia ambientale.

Gli obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità sono stati introdotti gradualmente e specularmente anche l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione sulla sostenibilità riguarderà i soggetti individuati dalla normativa di riferimento.

Si rammenta che *“Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro”*.

Con D.M. del 19 febbraio 2025 (pubblicato sulla GU n. 51 del 3 marzo 2025) è stata data progressiva attuazione a quanto previsto dal citato articolo 6, comma 1-bis, prevedendo due diverse fasi per l'invio delle domande di abilitazione all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità riservate a coloro che sono destinatari delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 18, comma 4 del D.Lgs. 125/2024 (Revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità - cfr. circolare MEF n. 37 del 12/11/2024) nonché la disciplina di abilitazione a regime per tutti coloro che non rientrano o che non si sono avvalsi delle disposizioni transitorie.

Il D.M. 19 febbraio 2025 individua in particolare i termini iniziali per poter inviare le istanze di abilitazione; con la sua entrata in vigore (4 marzo 2025) non trovano più applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis della Legge n. 15 del 21 febbraio 2025 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (“Decreto Milleproroghe”).

Per i soggetti destinatari delle disposizioni transitorie, l'articolo 4 del D.M. 19 febbraio 2025 individua modalità e termini di presentazione delle rispettive domande di abilitazione (rimandiamo al portale MEF per approfondimenti ulteriori e per indicazioni circa la modalità di presentazione dell'istanza. A tal fine è anche disponibile, sempre sul portale MEF, tutorial illustrativo):

- **FASE 1: A DECORRERE DAL 4 MARZO 2025**

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 possono presentare istanza di abilitazione a decorrere dal 4 marzo 2025 i soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 125/2024 (ovvero: i revisori legali impiegati presso le

società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all'articolo 18, comma 1 del citato decreto legislativo da designare quali responsabili dell'esecuzione dell'incarico di attestazione della sostenibilità), in possesso dei requisiti di iscrizione al registro e del conseguimento di almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità conseguiti interamente nel 2024 o nel 2025.

- **FASE 2: A DECORRERE DALLA DATA INDICATA NELLA DETERMINA DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO (DA ADOTTARE A CONCLUSIONE DELL'IMPLEMENTAZIONE DELL'APPLICATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AUTOMATICO DELLE ISTANZE DI ABILITAZIONE IL CUI RILASCIO È PREVISTO NEL SECONDO SEMESTRE 2025)**

Si completerà la possibilità di ottenere l'abilitazione per i soggetti di cui alla disciplina transitoria prevista dall'articolo 18, comma 4 del D.Lgs. 125/2024 ovvero per i Revisori iscritti al Registro entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano conseguito almeno cinque crediti formativi - riferiti integralmente al 2024 o al 2025 - nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità, entro la data di presentazione dell'istanza di abilitazione (cfr. circolare MEF n. 37 del 12/11/2024).

Il modulo relativo all'istanza di abilitazione sarà reso disponibile nell'area riservata del soggetto interessato, precompilato con i dati già presenti nel Registro a decorrere dalla data indicata nella citata determina.

- **FASE 3: ABILITAZIONE A REGIME**

Nella determina del Ragioniere generale dello Stato di cui all'articolo 4, comma 2 del D.M. 19/02/2025 sarà altresì fissato il termine iniziale per l'invio delle istanze di abilitazione a regime, ovvero per i Revisori Legali iscritti nel Registro, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis) del D.Lgs. 39/2010 - obbligo di collaborare, durante il periodo di tirocinio almeno triennale o disgiuntamente a esso, per un periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità - ed all'articolo 4, comma 3-ter, del medesimo Decreto Legislativo - superamento delle prove di esame nelle ulteriori materie relative alla sostenibilità. Tale disciplina trova applicazione anche ai soggetti che non si sono avvalsi del regime transitorio di cui alle FASI 1 e 2.

I LINK E I CONTATTI UTILI

I LINK

- Per Registro Revisori Legali e Tirocinanti Revisori Legali
- Per informazioni ed assistenza
- FAQ

<http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisori-legali-e-Societa-di-Revisione-Legale/>

La pluralità delle informative in materia nonché i relativi riferimenti normativi ed i link di accesso ai servizi sono fruibili attraverso il portale www.revisionelegale.mef.gov.it, cui facciamo integrale rimando.

Attraverso tale sito è possibile, a titolo esemplificativo: reperire la normativa di riferimento; disporre la ricerca di Revisori e Tirocinanti iscritti nei Registri; visualizzare i Decreti Ministeriali di nomina e cancellazione; trarre indicazioni in tema di contribuzione annuale; accedere alla modulistica; disporre l'accreditamento propedeutico all'accesso ad alcune aree *online*; visionare le FAQ distinte per

casistiche ed in costante aggiornamento; presentare quesiti attraverso l'area "Contatti".

I CONTATTI

E' attivo il servizio **Help Desk** volto ad erogare assistenza in materia di Registri dei Revisori Legali e del Tirocinio Revisori Legali; le richieste di informazioni potranno essere inviate esclusivamente attraverso il **MODULO DI RICHIESTA INFORMAZIONI**, reperibile su **Contatti**

<http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisori-legali-e-Societa-di-Revisione-Legale/>

Il riscontro verrà fornito sulla casella di posta indicata nel modulo oppure in via telefonica.

A partire dal 3 marzo 2021 tale servizio è affiancato da **Help Desk telefonico** al 366 933.15.90 (ogni mercoledì, dalle 9.30 alle 12.30).

Si raccomanda, in ultimo, di inviare i messaggi da caselle di posta ordinaria. Se inviati da PEC è consigliabile assicurarsi che la stessa possa ricevere messaggi anche da caselle di posta non certificate.